

*IX° Legislatura*

---



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## *Proposta di legge*

***n. 196 del 27 aprile 2011***

*di iniziativa dei consiglieri:*

***G.Casciani e I.Rauti***

***Oggetto:***

***“Disposizioni in materia di agricoltura sociale per le fasce di età più deboli”***



*Consiglio Regionale del Lazio*  
*Gruppo Lista Renata Polverini*  
*On. Gilberto Casciani*

PROPOSTA DI LEGGE  
Dichiara formalmente ricevibile  
Assegnata all' Commission  
4<sup>a</sup> - 3<sup>a</sup>  
Roma 27/04/2011  
D'ordine del Presidente  
Il Direttore del Servizio  
Aula, Commissioni  
(Dott. Onorino Orticello)

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

CONCERNENTE:

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE PER LE FASCE DI  
ETA' PIU' DEBOLI”

di iniziativa del Consigliere regionale:

Gilberto Casciani

*Rosa Isabella*

*Sebastiano*



*Consiglio Regionale del Lazio*

*Gruppo Lista Renata Polverini*

*On. Gilberto Casciani*

#### RELAZIONE

Da sempre l'agricoltura si configura come attività che affianca alla tradizionale funzione di produzione di beni alimentari la capacità di generare servizi connessi, sia orientati al mercato sia in grado di dare luogo a valori di utilità pubblica di assoluto rilievo. Il ruolo multifunzionale dell'agricoltura, che comprende anche la caratterizzazione del paesaggio rurale, il mantenimento della biodiversità e il contribuire alla conservazione delle risorse ambientali, è ormai pienamente riconosciuto, non solo nel senso comune, ma nei principali strumenti della legislazione comunitaria e nazionale, a cominciare dalla stessa definizione dell'imprenditore agricolo, introdotta nel nostro Paese con l'articolo 1 del d.lgs. 228/2001.

L'aumento delle molteplici esperienze diffuse sul territorio nazionale mette in luce un'ulteriore potenzialità multifunzionale dell'attività agricola, in relazione alla sua capacità di generare, ma anche di ottenere, benefici per, e da, fasce (anche d'età) vulnerabili e/o svantaggiate della popolazione e dare luogo a servizi innovativi che possono rispondere in maniera più efficace alla crisi dei tradizionali mezzi di assistenza sociale. Queste esperienze, conosciute comunemente con l'espressione "agricoltura sociale", vedono la loro origine nella caratterizzazione stessa dell'attività agricola (prima attività dell'uomo, valori intrinseci come la famiglia, la solidarietà, il contatto con la natura) e nella peculiare continuità famiglia-azienda su cui si fonda l'unità produttiva del settore primario per esaltarne il carattere sociale e proporsi come luogo per l'integrazione nell'agricoltura di pratiche rivolte alla terapia e alla riabilitazione dei diversamente abili, all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati appartenenti ad alcune fasce d'età, all'offerta di servizi educativi, culturali, di supporto alle famiglie e alle istituzioni scolastiche.

La definizione più chiara di "agricoltura sociale" racchiude pertanto una realtà variegata ed in fase di crescita non solo sul territorio nazionale, con una sperimentazione già presente in altri paesi membri dell'Unione europea, in particolare risalta l'Olanda, dove l'esperienza delle "green farms" si è diffusa e consolidata. In Italia il fenomeno si è caratterizzato per una forte presenza di soggetti promotori che provengono dal mondo dell'intervento sociale e dal "terzo settore", con particolare riferimento a quella forma di cooperazione sociale nata per promuovere l'integrazione lavorativa di fasce svantaggiate e disciplinata dalla legge 8 novembre 1991/381 (Disciplina delle cooperative sociali). L'agricoltura sociale si è ad oggi



*Consiglio Regionale del Lazio*

*Gruppo Lista Renata Polverini*

*On. Gilberto Casciani*

sviluppata in assenza di un definitivo quadro di riferimento legislativo, che appare pertanto necessario costruire a partire dal livello nazionale, dal punto di vista generale vista la materia e specifico a livello regionale, avendo le regioni potestà esclusiva in materia di agricoltura ed assistenza sociale(Titolo V della Costituzione).

La regione Lazio, come Toscana, Marche e Campania, Veneto, Sardegna e Valle d'Aosta, attraverso il piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, sostiene le iniziative di agricoltura sociale, destinando parte delle risorse agli imprenditori agricoli che creano nelle proprie aziende iniziative di utilità sociale a carattere terapeutico, riabilitativo, formativo e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate.

Il valore aggiunto speciale dell'agricoltura sociale per fasce d'età è la possibilità per le persone svantaggiate di essere integrate in u contesto di vita dove il loro potenziale personale può essere valorizzato.

La presenza e le relazioni con i coltivatori, il contatto con gli altri esseri viventi – sia animali che vegetali – l'assunzione di specifiche responsabilità sono alcune caratteristiche chiave delle pratiche riabilitative determinate dall'agricoltura sociale.

Dall'agricoltura sociale, potranno determinarsi benefici in termini di sviluppo e di reddito, sia per quelle imprese che presidiano le zone più svantaggiate e marginali e dove più difficile appare trovare manodopera e gestire positivamente il bilancio tra posto del lavoro e ricavo finale, e soprattutto per quelle persone la cui fascia d'età non permette una inclusione sociale e lavorativa.



*Consiglio Regionale del Lazio*  
*Gruppo Lista Renata Polverini*  
*On. Gilberto Casciani*

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, nel rispetto dei principi statutari diretti alla tutela delle fasce più deboli della popolazione ,al fine di rispondere ai nuovi bisogni sociali della collettività e favorire l'inserimento lavorativo delle persone di età compresa tra i 18 e i 30 anni e tra i 40 e i 65 anni, promuove la conoscenza e la diffusione dell'agricoltura sociale ,quale strumento idoneo ad integrare l'offerta di servizi educativi, assistenziali, formativi ed occupazionali a vantaggio dei soggetti deboli.

4



*Consiglio Regionale del Lazio*

*Gruppo Lista Renata Polverini*

*On. Gilberto Casciani*

Art. 2

1. Ai fini della presente legge, si intende per:
  - a) agricoltura sociale: tutte quelle variegata esperienze che coniugano attività agricola e attività sociale, finalizzate al recupero terapeutico e all' inclusione sociale e lavorativo di soggetti a basso potere contrattuale o a rischio di marginalità riconducibili alla appartenenza di alcune fasce d'età.
  - b) podere sociale: la conduzione di attività agricole , zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura e l'uso prevalente di prodotti locali, con etica di responsabilità verso la comunità e l'ambiente, secondo criteri di sostenibilità economica ed ecologica, in collaborazione con le istituzioni pubbliche, in rapporto di sussidiarietà, e con gli altri organismi del terzo settore in modo integrato, per attivare sul territorio relazioni e servizi atti ad offrire risposte a bisogni sociali, unitamente a una o più delle seguenti attività:

1)attuazione in modo programmato e continuativo di politiche attive di inserimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce di età deboli, fatti salvi gli adempimenti di legge relativi al collocamento obbligatorio, come previsti dalla normativa vigente;

2)svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativo attraverso assunzioni, tirocini formativi, formazione professionale “ sul posto di lavoro”;

3)svolgimento di attività educativo-assistenziali e/o formative a favore delle persone più deboli.





*Consiglio Regionale del Lazio*  
*Gruppo Lista Renata Polverini*  
*On. Gilberto Casciani*

Art. 3

(Forme di attuazione)

1. Le attività relative all'agricoltura sociale sono attuate mediante:
  - a) le politiche attive di inserimento in ambito educativo, lavorativo, sociale dei soggetti svantaggiati regolate dalle vigenti leggi regionali;
  - b) gli strumenti di programmazione agricola regionale.



*Consiglio Regionale del Lazio*  
*Gruppo Lista Renata Polverini*  
*On. Gilberto Casciani*

Art.4

(Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale)

1. E' istituito, presso l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura del Lazio (ARSIAL), l'Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale, di seguito denominato osservatorio.
2. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
  - a) raccogliere i dati sui servizi offerti dai poderi sociali e sugli interventi innovativi finalizzati a favorire lo sviluppo delle produzioni locali, promuovendo il monitoraggio e la valutazione della qualità dei servizi offerti dai poderi sociali;
  - b) promuovere azioni dirette a diffondere la conoscenza dell'agricoltura sociale e interventi finalizzati all'incremento di tale modalità operativa.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia, stabilisce la composizione dell'osservatorio.
4. L'osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Regione sulla base della deliberazione di cui al comma 3.
5. Le attività di segreteria dell'osservatorio sono assicurate nell'ambito dell'assessorato regionale competente in materia di agricoltura.





*Consiglio Regionale del Lazio*  
*Gruppo Lista Renata Polverini*  
*On. Gilberto Casciani*

Art.5

(Elenco dei poderi sociali)

1. E' istituito l'elenco dei poderi sociali, nel quale sono iscritti i poderi sociali operanti nel Lazio. L'elenco è tenuto presso l'assessorato competente in materia di agricoltura ed è aggiornato annualmente.
2. Con regolamento sono disciplinati i criteri e le modalità per l'iscrizione all'elenco e per la tenuta dello stesso.





*Consiglio Regionale del Lazio*

*Gruppo Lista Renata Polverini*

*On. Gilberto Casciani*

Art. 6

(Misure di sostegno)

1. La Regione, nel rispetto della normativa vigente, può dare in concessione ai poderi sociali i beni facenti parte del proprio patrimonio e promuovere, altresì, la concessione, a favore dei medesimi, dei beni degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati
2. Nell'ambito delle strategie e degli interventi volti a promuovere la "filiera corta", la Regione si impegna a favorire la commercializzazione dei prodotti provenienti dai poderi sociali.



*Consiglio Regionale del Lazio*  
*Gruppo Lista Renata Polverini*  
*On. Gilberto Casciani*

Art.7

Modifica alla legge regionale 6 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di alimentazione consapevole e di qualità nei servizi di ristorazione collettiva per i minori)

1. Al comma 2, dell'articolo 1 della l.r.10/2009 dopo le parole "marchio regionale" sono aggiunte le seguenti "e a quelli provenienti dai poderi sociali."



*Consiglio Regionale del Lazio*

*Gruppo Lista Renata Polverini*

*On. Gilberto Casciani*

Art.8

Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL))

1. Al comma 1, dell'articolo 2 della l.r.2/1995 dopo la lettera o) è inserita la seguente:

“obis) gestione dell'osservatorio regionale dell'agricoltura sociale;



*Consiglio Regionale del Lazio*  
*Gruppo Lista Renata Polverini*  
*On. Gilberto Casciani*

Art. 9

(Clausola valutativa)

1 La Giunta regionale, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge, nella quale sono indicati ,in particolare:

- a) il numero dei poderi sociali iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5;
- b) le attività svolte dall'Osservatorio di cui all'articolo 4 ;
- c) le misure di sostegno di cui all'articolo 6, attivate dai vari soggetti e i risultati conseguiti.